

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "OSSERVATORIO INNOVAZIONE"

Art. 1 – Denominazione Sociale

È costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e della normativa in materia, un'associazione culturale denominata **"Osservatorio Innovazione"** d'ora in avanti denominata semplicemente «Associazione».

Art. 2 – Sede legale, sedi secondarie, sedi distaccate e durata

1. L'associazione ha sede legale in Firenze - Via Santo Stefano in Pane, n° 5R ed ha la facoltà di istituire sezioni distaccate e sedi secondarie in Italia e all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.
2. Si intende per «sede secondaria» una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.
3. Si intende per «sede distaccata» una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. Il Consiglio Direttivo, previa deliberazione ed approvazione, nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune può aver luogo previa apposita deliberazione d'approvazione del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Principi associativi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente; essa persegue finalità di produzione e di valutazione scientifica, nel campo dei farmaci e, soprattutto, nel campo dei dispositivi medici ad uso ospedaliero mediante lo svolgimento di studi originali a cui possono partecipare sia i membri dell'Associazione sia professionisti sanitari e non sanitari esterni all'Associazione. Le metodologie scientifiche impiegate in tali studi originali afferiscono a quattro principali ambiti scientifici: a) l'ambito della medicina basata sull'evidenza (evidence-based medicine in lingua inglese, abbreviazione EBM); b) l'ambito dell' Health Technology Assessment (abbreviazione HTA, termine privo di un idoneo corrispettivo in lingua italiana); c) l'ambito della Intelligenza Artificiale applicata alla medicina (Artificial Intelligence in lingua Inglese, abbreviazione AI), ivi compresi i progetti basati sulla telemedicina; d) lo studio, lo sviluppo e la verifica delle definizioni di innovatività nel campo dei farmaci e, soprattutto, nel campo dei dispositivi medici ad uso ospedaliero tenendo conto delle definizioni ufficiali stabilite dalla Agenzie regolatorie nazionali operanti nel campo dei farmaci (AIFA) e dei dispositivi medici (AGENAS).

Inoltre, tra le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, sono comprese iniziative di formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

In base a quanto sopra riportato, le attività che l'Associazione si propone di attuare sono in particolar modo:

- a) Promozione e svolgimento di ricerche originali e di valutazioni originali eseguite sulla base delle metodologie di EBM/HTA nel campo dei farmaci e dei dispositivi medici ad uso ospedaliero;

- b) Sviluppo di iniziative e progetti originali finalizzati ad applicare la AI (ivi compresa la telemedicina) nel settore dei farmaci e, soprattutto, nel settore dei dispositivi medici ad uso ospedaliero;
- c) Svolgimento di iniziative di promozione, sviluppo e verifica riguardo alle definizioni di innovatività applicate ai farmaci ed ai dispositivi medici ad uso ospedaliero;
- d) Organizzazione di convegni, congressi, *stages* di formazione ed ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere locale, nazionale ed internazionale relativamente alle tematiche sopra esposte ai punti (a), (b), e (c);
- e) Pubblicazione su riviste indicizzate dalla banca dati internazionale PubMed di articoli scientifici relativi alle tematiche sopra esposte ai punti (a), (b), e (c);
- f) Sviluppo di iniziative di diffusione e comunicazione su Internet riguardo ai progetti ed alle attività dell'Associazione, da realizzare attraverso il proprio dominio internet www.osservatorioinnovazione.net ;
- g) Collaborazione con Enti pubblici e privati, associazioni ed enti del terzo settore, per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi dei fini previsti dal presente Statuto.

Art. 4 – Finalità dell'Associazione

Tra le finalità dell'Associazione si annoverano inoltre attività di:

A) Formazione e documentazione:

- a.1) Promuovere attività di formazione scientifica e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi nazionali ed internazionali;
- a.2) Promuovere e organizzare centri di documentazione, formazione, collegati anche con organismi operanti nei settori analoghi, nazionali ed internazionali;
- a.3) Promuovere iniziative di formazione e informazione del cittadino e della persona nell'ambito di quanto previsto dalla metodologia dell'HTA;

B) Servizio pubblico

- b.1) Promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per l'attuazione di programmi di cooperazione scientifica con istituzioni e organismi nazionali e internazionali, con università, enti di ricerca e di formazione pubblici e privati, organizzazioni culturali e gli organismi della Repubblica Italiana, con i centri studio ad essi collegati, nel contesto della collaborazione istituzionale fra Stato e società civile;
- b.2) Programmare, produrre e gestire un'attività di ricerca, editoriale-informatica, sia individuale sia di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione scientifica;
- b.3) Favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati.

Art. 5 – Soci

- 1) Sono ammessi a partecipare all'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo le persone fisiche aventi requisito della maggiore età più precisamente "sono ammessi a partecipare le persone fisiche di maggiore età e i minorenni la cui domanda di iscrizione sia firmata dall'esercente la potestà genitoriale. Non hanno diritto di elettorato passivo, e dunque non possono essere eletti negli organi associativi, ma hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di intervenire personalmente in Assemblea e di esprimere il proprio voto tramite il genitore o il tutore.
 - a) hanno presentato la domanda di ammissione corredata dal proprio curriculum vitae e dalla firma di almeno un Socio presentatore;
 - b) accettano integralmente e senza riserve gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
 - c) condividono i principi e le finalità dell'Associazione;
 - d) si impegnano a versare la quota sociale nei termini stabiliti e dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

- 2) Sono considerati «Soci» soltanto coloro che hanno presentato la domanda di ammissione corredata dal proprio curriculum vitae e dalla firma di almeno un Socio presentatore ed hanno ottenuto delibera favorevole da parte del Consiglio Direttivo.
- 3) I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel Libro dei Soci. Per gli anni successivi a quello di ammissione i Soci devono provvedere al pagamento della quota sociale entro 90 (novanta) giorni dall'inizio di ciascun anno. La quota associativa è intrasmissibile.
- 4) L'ammontare della quota annuale è proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci. La quota rimane inalterata anche per gli anni successivi fin quando non venga modificata da una successiva delibera dell'Assemblea dei Soci.
- 5) L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia l'Associazione ha comunque facoltà di ricorrere, in via eccezionale e solo in parte, a prestazioni di lavoro dipendente e a consulenze o prestazioni professionali autonome preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.
- 6) Tutti i soci hanno uguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
- 7) Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
- 8) "L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale"

Art. 6 - Domanda di ammissione

1. "Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare e approvare, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, le domande di ammissione degli aspiranti soci" La domanda di ammissione, redatta per iscritto ed indirizzata al Consiglio Direttivo, corredata dalla firma di almeno un Socio presentatore, deve contenere le generalità complete dell'aspirante socio e in particolare:

- a) nome e cognome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) residenza, codice fiscale e curriculum vitae.

2. Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa secondo quanto previsto all'art. 5 punto 3).

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto:

- a) di eleggere gli organi sociali;
- b) di essere eletti negli organi sociali;
- c) di essere informati sulle attività dell'Associazione e "hanno diritto di esaminare i libri sociali che l'Associazione ha l'obbligo di tenere e di essere rimborsati per le spese deliberate e approvate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

2. I soci devono:

- a) prestare la propria attività in modo personale;
- b) versare secondo quanto previsto dall'art.5 la quota sociale;
- c) partecipare alle attività dell'Associazione con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e nel regolamento interno.

Art. 8 - Recesso, decadenza ed esclusione del socio

1. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per decadenza, ovvero per violazione di norme di legge. La decadenza è deliberata e approvata dal Consiglio Direttivo previa contestazione di tali fatti e circostanze in contraddittorio tra le parti interessate;
- d) per esclusione. L'esclusione è deliberata e approvata dal Consiglio Direttivo quando il socio:
 - i. non osservi le disposizioni dello statuto, del regolamento interno o le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
 - ii. non adempia, senza giustificato motivo, gli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - iii. danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
 - iv. per morosità.

2. I soci deceduti, receduti, decaduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno nulla da pretendere dall'Associazione.

Art. 9 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Tesoriere.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 10 – L'Assemblea

1. L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

3. L'Assemblea è convocata:

- a) almeno una volta all'anno dal Presidente;
- b) quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;
- c) a richiesta di almeno un decimo dei soci.

4. Della convocazione deve essere dato avviso via email a tutti gli associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e l'avviso di convocazione deve essere posto anche all'interno della sede sociale.

Art. 11 – Compiti dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea:

- a) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- b) approvare l'ammontare della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare le linee programmatiche e dell'attività dell'associazione;
- d) approvare il regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo;
- e) eleggere il Consiglio Direttivo.
- f) deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- g) proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- h) presentare mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente, del Tesoriere e di uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Validità Assemblee

1. L'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei soci in proprio o rappresentati per delega.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti e rappresentati per delega.
3. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita se sono presenti almeno i 3/4 dei soci in proprio o con delega
4. L'assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione a maggioranza del 70% (settanta per cento) dei soci presenti o rappresentati per delega
5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dall'estensore deve essere trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede legale dell'Associazione.
6. Ogni socio ha diritto a esprimere 1 (un) solo voto e può presentare, previa delega, fino a 3 (tre) voti in sostituzione di altri soci.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. È composto da 3 (tre) a 15 (quindici) soci eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il numero di componenti e la modalità d'elezione sono definiti da un apposito regolamento, stilato e approvato almeno un 1 (un) mese prima delle elezioni da una Commissione Elettorale di 3 (tre) componenti, nominata dal Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) mesi prima delle elezioni.
2. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
3. In caso di decesso, recesso, decadenza, esclusione o rinuncia di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare segue o seguono nella graduatoria di votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
4. In caso di decesso, recesso, decadenza, esclusione o rinuncia dei Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce in adunanza su invito del Presidente e di che ne fa le veci ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri. La convocazione, con indicazione della data e dell'ordine del giorno, deve essere fatta esclusivamente tramite email.
6. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno 3 (tre) giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle 24 (ventiquattro) ore.
7. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza, in ordine di precedenza: dal Vice-Presidente; dal membro del Consiglio Direttivo più anziano per iscrizione all'associazione.
9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
10. Delle deliberazioni sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o altro segretario verbalizzatore).

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a) delibera ed approva tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
 - b) può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinate funzioni, delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici, oppure conferire incarichi a terzi a titolo gratuito nei limiti e nel rispetto del regolamento interno;
 - c) delibera ed approva la creazione di sedi secondarie e distaccate in Italia e all'estero e il trasferimento della sede legale;

- d) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- e) delibera ed approva le prestazioni di lavoro dipendente, consulenze o prestazioni professionali autonome e assume tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- f) delibera e approva i rimborsi delle spese effettivamente sostenute dai soci nello svolgimento dell'attività prestata;
- g) delibera e approva le domande di ammissione degli aspiranti soci;
- h) riceve le comunicazioni dei recessi dei soci;
- i) delibera e approva la decadenza dei soci;
- j) delibera e approva l'esclusione dei soci;
- k) convoca l'assemblea quando lo ritiene necessario;
- l) delibera il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- m) delibera le linee programmatiche e le attività dell'associazione;
- n) delibera il regolamento interno;
- o) delibera le modificazioni allo Statuto;
- p) nomina tra i Consiglieri se non indicati dalla delibera dell'Assemblea il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- q) delibera e approva i poteri di gestione ordinaria del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere;
- r) delibera la costituzione di comitati consultivi e ne elegge, anche tra i non associati, i membri;
- s) delibera l'eventuale nomina di un "Presidente onorario" e lo elegge.

Art. 15 - Presidente

1. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
2. Dispone dei fondi sociali, previa deliberazione e approvazione del Consiglio Direttivo.
3. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
4. Durante le assemblee costata le deleghe e il diritto dei soci a partecipare alle medesime.
5. Conserva i verbali di assemblea su apposito registro custodito presso la sede legale dell'associazione.
6. Assume i poteri di gestione ordinaria dell'Associazione deliberati e approvati dal Consiglio Direttivo.
7. In caso di indisponibilità o assenza o di qualsiasi altro impedimento lo stesso è sostituito dal Vice Presidente e in caso di indisponibilità o assenza anche del Vice Presidente dal Consigliere più anziano d'età che ne fa le veci con pari poteri.

Art. 16 – Vice Presidente

Svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 17 - Tesoriere

1. È responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione.
2. Vigila sul regolare pagamento delle quote associative.
3. È tenuto a informare il Presidente e il Consiglio Direttivo dello stato dei conti dell'Associazione quando richiesto.
4. Collabora nella redazione annuale del rendiconto economico e finanziario del bilancio, producendo tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite dell'Associazione, che devono essere approvati dall'Assemblea.

Art. 18 – Segretario

1. È responsabile del Libro dei Soci e provvede ad aggiornarlo.
2. Assiste di diritto quale Consigliere alle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio Direttivo, redige i relativi verbali e li trascrive nei rispettivi libri sociali.

Art. 19 – Presidente onorario

1. È una carica onorifica priva di responsabilità e senza attribuzioni di rappresentanza legale.
2. Viene eletto a discrezione del Consiglio Direttivo tra le personalità (inclusi i non associati) giudicate autorevoli e rappresentative, con la loro opera e pensiero, dei principi fondamentali dell'Associazione.

Art. 20 - Assemblee tenute con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione o telematici

1. Le assemblee e le adunanze del Consiglio Direttivo, ferme restando le modalità di convocazione e di quorum costitutivi e deliberativi, possono svolgersi anche attraverso sistemi di telecomunicazioni o telematici a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci e dei Consiglieri ivi partecipanti.
2. Per il legittimo svolgimento delle assemblee e delle adunanze del Consiglio Direttivo occorrerà che:
 - a) sia consentito al Presidente dell'assemblea o dell'adunanza dei consiglieri, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenienti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al Segretario o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i fatti e circostanze oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito ai soci e ai consiglieri di partecipare alle discussioni e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) siano indicati nell'avviso di convocazione modalità di telecomunicazione o di interazione telematica.
3. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolga nel luogo in cui è presente il soggetto verbalizzante.
4. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede secondaria o distaccata l'assemblea o l'adunanza dei consiglieri non può essere svolta e deve essere riconvocata per una data successiva.
5. Qualora per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede secondaria o distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) eredità, donazioni o legati; contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, istituzioni pubbliche o privati, finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) entrate derivanti da prestazione di servizi in convenzione, proventi dalle cessioni di beni e servizi ai soci e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni a premi;
 - g) altre entrate compatibili con le finalità statutarie e la normativa vigente.
2. L'Associazione è tenuta per la durata imposta dalle norme civilistiche e fiscali alla conservazione della documentazione, con indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali se finalizzate alla detrazione di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 22 - Bilancio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo, con il supporto del Tesoriere, redige un rendiconto economico e finanziario e un bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea secondo le disposizioni del presente statuto.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
3. Copia del rendiconto economico-finanziario e del bilancio preventivo devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
4. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati a cura del Consiglio Direttivo.
5. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'Associazione stessa.
6. Essi dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali indicate al precedente articolo 3 salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'articolo 12, del presente Statuto; in tal caso, l'Assemblea straordinaria provvede a nominare uno o più liquidatori.
2. "Il patrimonio residuo sarà devoluto, sulla base della normativa vigente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 24 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 25 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 26. Disposizioni Finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dalla normativa vigente.